

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 70/2020

Oggetto: Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria. Reiterazione delle misure di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»).

VISTE ALTRESI' :

la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020, ad oggetto "Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti", fornendo ulteriori indicazioni per la gestione dei casi di contagio nelle strutture sanitarie, stabilisce che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291);

la nota circolare della Vice Direzione Ambiente regionale, prot n. PG/2020/74893 del 26 febbraio 2020, a fini cautelativi, ha esteso ai Comuni nel cui territorio sono collocate strutture pubbliche o private e private abitazioni che ospitano persone in permanenza domiciliare fiduciaria, l'obbligo di individuare, anche tramite il soggetto affidatario del servizio di igiene pubblica, un'azienda abilitata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003, la quale dovrà provvedere alle operazioni di gestione dei rifiuti in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. 254/2003;

la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento Protezione civile del 5 marzo 2020, riscontrando un quesito di ANCI, rappresenta che le modalità di permanenza domiciliare sono disciplinate dall'art.2 del DPCM del 4 marzo 2020, che pone in capo all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente le attività per la prescrizione della permanenza domiciliare dei soggetti interessati;

la Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020, ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS Cov 2 in isolamento domiciliare" ove si precisa che "i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n.254/2003." Tuttavia la medesima Circolare, nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale;

le linee guida fornite da ISS nel Rapporto n.3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS COV 2" , per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati;

le indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, costituito da Ispra e dalle Agenzie ambientali di cui al documento "Indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'emergenza Covid-19" del 23 marzo 2020.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 con la quale erano state stabilite le principali modalità operative da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 art 1 c), dettagliate nello specifico allegato 1, che indicava quale modalità ordinaria per la gestione dei rifiuti raccolti presso le abitazioni dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, individuati dalle Autorità sanitarie, l'estensione a tali rifiuti, delle modalità relative a raccolta gestione e smaltimento previste per i rifiuti a rischio infettivo (CER 180103*) prodotti dalle strutture ospedaliere e sanitarie, ed in subordine, in caso di documentate esigenze logistiche o di servizio dei Comuni, mediante procedure alternative ritenute sufficientemente protettive per la tutela della salute della popolazione e degli operatori dell'igiene ambientale (cd. doppio sacco) ed invio ad incenerimento senza alcun trattamento intermedio, per una durata complessiva di 4 mesi, fatto salvo il venir meno, nel più breve termine, della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

Ordinanza n.47 del 17 luglio 2020, la quale prorogava l'efficacia dell'Ordinanza n.8/2020 fino a tutto il 31 luglio 2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali.

Ordinanza n.58 dell'11 settembre 2020, la quale prorogava l'efficacia dell'Ordinanza n.8/2020 fino a tutto il 15 ottobre 2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali

RILEVATO che:

il quadro epidemiologico è caratterizzato da una progressiva ripresa dell'incidenza di casi di COVID-19 nei residenti sul territorio ligure che si riflette con un nuovo aumento dei soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

in base ai dati del bollettino quotidiano diffuso da Alisa e dal Ministero della Salute, sul territorio ligure risultano, alla data del 13 ottobre 2020, 2624 soggetti in isolamento domiciliare e 4018 soggetti in sorveglianza attiva, così suddivisi:

- ASL 1	759
- ASL 2	999
- ASL 3	1210
- ASL 4	353
- ASL 5	697

tale situazione rende opportuna la ulteriore reiterazione delle misure di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020.

RILEVATO INOLTRE che:

- il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020", proroga al 31 gennaio 2021 i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSIDERATO che risulta ancora cautelativamente opportuno proseguire nella applicazione delle adeguate modalità gestionali per il rifiuto raccolto presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria di cui all'Ordinanza 8/2020.

RITENUTO pertanto opportuno disporre la ulteriore reiterazione delle misure indicate nell'Ordinanza 8/2020 fino alla data del 31 ottobre, rinviando ad un successivo provvedimento un'eventuale diversa articolazione delle misure ivi previste per il periodo seguente, in ragione dell'evoluzione della situazione .

ORDINA

1. di reiterare fino al 31 ottobre 2020 la durata delle misure individuate dall'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020, rinviando ad un successivo provvedimento un'eventuale diversa articolazione delle misure ivi previste per il periodo seguente, in ragione dell'evoluzione della situazione .

MANDA

Ai Comuni della Liguria

Ad Arpal

Ad Alisa


Alle Aziende Sanitarie liguri

Alle Province liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, lì 15 ottobre 2020


Giovanni Toti